

Contratto n. 28

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA
E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS. MOD.NI**

Tra

la società **Poliambulatorio San Gaetano S.r.L.**, con sede legale sita in Thiene (VI) Via Milano n. 2, c.f. e p.iva: 03207300249, qui rappresentata dal presidente del CdA e legale rappresentante Ing. Zancan Lamberto - **omissis** - , e domiciliato per la carica presso la sede sociale, qui di seguito indicata anche solo come **“P.S.G. Srl”**;

e

l’Istituto Comprensivo Statale “A. Palladio”, con sede legale sita in Pojana Maggiore (VI), Via D. Alighieri n. 4, c.f. 80015470240 , qui rappresentata dal suo legale rappresentante Prof. Giovanni Mascolo - **omissis** - , e domiciliato per la carica presso la sede sociale, qui di seguito indicata anche solo come la **“Committente”**;

qui di seguito anche solo indicate singolarmente come la **“Parte”** e congiuntamente come le **“Parti”**.

Premesso che:

- a) P.S.G. Srl svolge, nei limiti ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché in forza di regolari autorizzazioni, attività di gestione di ambulatori medici e, in generale, attività inerenti il settore sanitario e medico-chirurgico, erogando molteplici servizi, prestazioni e trattamenti di carattere medico-sanitario nelle varie aree di specializzazione, attraverso proprio personale dipendente nonché tramite professionisti regolarmente abilitati che esercitano le prestazioni sanitarie di rispettiva specializzazione in regime di collaborazione libero – professionale;
- b) nell’ambito dell’esercizio delle attività sanitarie di cui alla precedente premessa a), P.S.G. Srl fornisce anche a favore di soggetti datori di lavoro servizi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (di seguito solo la **“Sorveglianza Sanitaria”**) e attinenti alle funzioni di medico competente (di seguito solo il **“Medico Competente”**) regolate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mod.ni (di seguito complessivamente indicati anche solo come i **“Servizi”**), avvalendosi in forza di appositi accordi di collaborazione delle prestazioni di medici-professionisti specialisti in Medicina del Lavoro e regolarmente abilitati ai sensi di legge alla effettuazione di tali tipologie di Servizi sanitari;
- c) la Committente, quale titolare di rapporti di lavoro soggetti all’ottemperanza degli obblighi di Sorveglianza Sanitaria regolati dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mod.ni, ha espresso interesse ad affidare, tramite apposita convenzione contrattuale, ad un operatore professionale terzo, specializzato e regolarmente abilitato ai sensi di legge, la gestione tecnico-professionale dei Servizi relativamente ai rapporti di lavoro del proprio personale dipendente e dei soggetti a questi equiparati *ex lege*;
- d) P.S.G. Srl ha dato atto di disporre delle autorizzazioni e dell’organizzazione dei mezzi necessari per provvedere alla autonoma e regolare esecuzione dei Servizi di interesse della Committente e ha altresì manifestato la propria disponibilità ad assumerne l’affidamento in base alle condizioni disciplinate dal presente contratto (di seguito il **“Contratto”**);
- e) in relazione a quanto precede, le Parti hanno convenuto di addivenire alla stipulazione del presente Contratto al fine di regolamentare le modalità con cui dovranno essere eseguiti i Servizi affidati dalla Committente e regolati tutti i conseguenti diritti e obblighi facenti capo ad ognuna di esse;

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Le Parti riconoscono che le premesse e gli allegati citati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del suo contenuto.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

2.1 La Committente affida a P.S.G. Srl, che accetta, l'incarico di provvedere, mediante autonoma organizzazione e gestione dei mezzi necessari, all'esecuzione dei Servizi inerenti alle attività di Sorveglianza Sanitaria e le funzioni di Medico Competente così come previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mod.ni nonché dalle disposizioni normative comunque applicabili, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti e ai soggetti a questi equiparati *ex lege*.

2.2 Le Parti riconoscono che i Servizi oggetto del presente Contratto riguardano adempimenti ed attività contemplate in particolare dagli artt. 25 e 38 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mod.ni e comprendono le prestazioni professionali a carattere sanitario;

2.3 Resta inteso tra le Parti che nell'ipotesi in cui si renda necessaria l'integrazione e/o la modifica dei Servizi identificati per ottemperare a nuove previsioni normative **(i)** P.S.G. Srl sarà tenuta a notificare alla Committente le integrazioni e/o modificazioni da apportare ai Servizi, nonché le eventuali variazioni da apportare per i corrispettivi (ovvero, i prezzi) dei Servizi stessi, mediante comunicazione scritta da inviarsi con le modalità di cui al successivo art. 12 e con un preavviso di almeno giorni 15 (quindici);

(ii) le Parti provvederanno, entro il termine dei successivi 15 (quindici) giorni dalla data di tale notifica, a concordare le correlate integrazioni e/o modificazioni da apportate ai corrispettivi (ovvero i prezzi) dei Servizi.

2.4 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che sono espressamente esclusi dall'oggetto dei Servizi previsti dal presente Contratto tutti gli adempimenti, le attività e le prestazioni che – pur eventualmente riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni – riguardino, in generale, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori - non risultino indicati e descritti nell'Allegato A

Articolo 3 - Luogo e tempo di esecuzione dei Servizi

3.1 P.S.G. Srl provvederà ad eseguire ordinariamente i Servizi sanitari di cui al presente contratto presso idonei locali situati all'interno delle proprie sedi/unità operative, dotati delle regolari autorizzazioni di legge e di adeguate attrezzature/strumentazioni per l'effettuazione dei Servizi stessi.

3.2 Le Parti potranno comunque convenire che l'esecuzione di eventuali Servizi - che sulla base della preventiva valutazione espressa da P.S.G. Srl non richiedono l'utilizzo di particolari o apposite attrezzature/strumentazioni medico-sanitarie - avvenga presso appositi locali situati nella/e sede/i della Committente; restando tuttavia inteso che in queste ipotesi rimarrà a carico della Committente ogni obbligo ed onere di garantire l'idoneità dei medesimi locali che dovranno essere messi a disposizione del personale medico di P.S.G. Srl.

3.2 I Servizi commissionati in forza del presente Contratto saranno eseguiti da P.S.G. Srl, per tutta la sua durata, con garanzia di continuità e senza interruzioni, nelle giornate correnti dal lunedì al sabato di ogni settimana, con esclusione delle giornate di festività nazionali. I tempi di effettuazione dei singoli Servizi saranno comunque concordati preventivamente da P.S.G. Srl con la Direzione della Committente, con congruo preavviso, tenendo anche in considerazione le concrete esigenze tecnico-organizzative di quest'ultima così come, all'occorrenza, eventuali cause di urgenza.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione dei Servizi

4.1 P.S.G. Srl si impegna ad eseguire i Servizi oggetto del presente Contratto con la massima diligenza professionale, rispettando tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni di legge, nonché qualsiasi prescrizione regolamentare, anche deontologica, inerente lo specifico ambito dei Servizi professionali da eseguire ed, in ogni caso, garantendo un livello ed uno standard di qualità dei Servizi stessi conforme a quanto previsto dalle migliori pratiche e linee guida mediche ordinariamente osservate al momento dell'esecuzione dei singoli Servizi.

4.2 I Servizi oggetto del presente Contratto saranno effettuati da P.S.G. impiegando esclusivamente personale qualificato, specializzato e regolarmente abilitato all'effettuazione delle singole prestazioni professionali di natura sanitaria oggetto dei Servizi stessi, il quale assumerà e espletterà ad ogni effetto di legge per la Committente le funzioni di Medico Competente, come previste dalle vigenti disposizioni normative.

4.3 Ai fini della regolare esecuzione dei Servizi, le Parti convengono che, a partire dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la sua durata, P.S.G. S.r.L. garantirà alla Committente l'assegnazione di un medico specialista in Medicina del Lavoro, abilitato a svolgere le funzioni di Medico Competente per il personale dipendente (nonché per quello equiparato *ex lege*) soggetto agli obblighi di sorveglianza sanitaria, con obbligo della stessa Committente di provvedere al conferimento delle relative funzioni al medico specialista che le sarà indicato da P.S.G. S.r.L, mediante la sottoscrizione periodica (attualmente a cadenza annuale) della apposita nomina prevista ai sensi di legge, sulla base della modulistica che verrà consegnata da P.S.G. S.r.L.

4.4 P.S.G. S.r.L., durante il periodo di validità del presente Contratto, avrà la facoltà di sostituire in qualunque momento e a sua discrezione il medico specialista assegnato alla effettuazione delle funzioni di Medico Competente presso la Committente, restando inteso che in queste ipotesi

(i) P.S.G. S.r.L. sarà tenuta comunque a garantire la piena continuità e la regolare esecuzione dei Servizi,

(ii) la Committente sarà tenuta a provvedere alla revoca del precedente medico specialista incaricato e alla nomina del nuovo soggetto con funzioni di Medico Competente a semplice richiesta di P.S.G. S.r.L e sulla base delle relative indicazioni, sottoscrivendo altresì tutta l'apposita modulistica che le verrà trasmessa da P.S.G. S.r.L.

4.5 Le attività e prestazioni di natura sanitaria oggetto dei Servizi saranno personalmente eseguite dai medici specialisti assegnati di volta in volta da P.S.G. S.r.L alla effettuazione delle funzioni di Medico Competente per la Committente e/o comunque sotto la loro diretta e personale supervisione, restando invece inteso che gli adempimenti di natura meramente amministrativa e/o contabile connessi all'esecuzione dei Servizi potranno essere invece eseguiti da P.S.G. S.r.L anche attraverso il proprio personale amministrativo.

4.6 Le Parti convengono che ove dovessero intervenire, durante la vigenza del presente Contratto, modifiche e/o aggiornamenti di natura legislativa e/o regolamentare, idonei ad incidere sulle modalità di effettuazione dei Servizi ai fini della loro regolarità, P.S.G. S.r.L. sarà autorizzata ad adeguare le modalità di esecuzione dei Servizi stessi alle nuove prescrizioni normative e/o regolamentari, impegnandosi comunque la Committente a garantire la propria fattiva collaborazione, fornendo tutte le informazioni e l'eventuale supporto tecnico necessari e/o utili a consentire alla stessa P.S.G. S.r.L l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

4.7 Alla cessazione del presente Contratto, P.S.G. S.r.L. consegnerà alla Committente la documentazione sanitaria in suo possesso relativa ai Servizi eseguiti, trattenendone copia per gli adempimenti di legge e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., fermo altresì l'obbligo di rispettare il segreto professionale in riferimento ai contenuti della medesima documentazione e, in generale, in riferimento ai Servizi eseguiti.

Articolo 5 - Responsabilità per l'esecuzione dei Servizi

5.1 Ai fini della verifica dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l'effettuazione dei Servizi, la Committente dichiara di aver preventivamente effettuato gli opportuni controlli sulla base dei documenti ad essa già forniti da P.S.G. S.r.L.

5.2 L'organizzazione e l'effettuazione dei Servizi oggetto del presente Contratto rimarrà di esclusiva competenza di P.S.G. S.r.L che sarà tenuta a provvedervi per il tramite del proprio personale incaricato e senza alcuna ingerenza della Committente. Tutti gli obblighi e oneri retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale (dipendenti e collaboratori) impiegato da P.S.G. S.r.L nella esecuzione dei Servizi, compresi gli obblighi di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da assicurare, rimarranno esclusivamente a carico della medesima P.S.G. S.r.L.

5.3 P.S.G. S.r.L. sarà contrattualmente responsabile verso la Committente per l'adempimento di tutte le attività e/o prestazioni necessarie alla corretta esecuzione dei Servizi.

Articolo 6 - Referenti della Committente

6.1 La Committente entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto sarà tenuta a comunicare a P.S.G. Srl, eventualmente provvedendo alla relativa designazione, i nominativi dei propri referenti interni con i quali il Medico Competente alla stessa assegnato potrà effettuare ogni opportuna attività di coordinamento prevista per legge o anche solo funzionale per l'esecuzione dei Servizi.

6.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 6.2, la Committente si impegna a comunicare a P.S.G. Srl nonché al Medico Competente ad essa assegnato i nominativi dei soggetti che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mod.ni, rivestono nella propria organizzazione le qualifiche/ruoli di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), nonché a comunicare i nominativi degli eventuali nuovi soggetti che saranno designati a rivestire tali qualifiche/ruoli in caso di variazioni durante la vigenza del presente Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione.

Articolo 7 - Corrispettivi dei Servizi e modalità di pagamento

7.1 Le singole prestazioni professionali eseguite da P.S.G. Srl per la esecuzione dei Servizi previsti dal presente Contratto saranno fatturate a carico della Committente in base al tariffario che viene allegato ed espressamente approvato dalle Parti, precisandosi che i prezzi/corrispettivi ivi indicati devono ritenersi già comprensivi anche dei costi e degli oneri che saranno sostenuti da P.S.G. Srl per garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza e prevenzione di cui al precedente art. 5.

7.2 Le Parti riconoscono che il Tariffario dei Servizi di cui **all'Allegato A** ha validità annuale - per tale intendendosi il periodo dei 12 (dodici) mesi successivi alla sottoscrizione del presente Contratto e poi, di volta in volta, i successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla scadenza di ogni singolo analogo periodo - e si impegnano, pertanto, sin d'ora a concordare, entro il termine di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza di ogni periodo annuale di validità del presente Contratto, il Tariffario dei Servizi da applicare per il successivo esercizio annuale, negoziando in buona fede le eventuali variazioni in aumento dei prezzi/corrispettivi per le singole prestazioni ivi previste.

7.3 P.S.G. Srl, a partire dal 1° (primo) mese di calendario successivo a quello di sottoscrizione del presente Contratto, provvederà a fatturare con cadenza mensile a carico della Committente i corrispettivi maturati per i Servizi dalla stessa eseguiti nel mese di calendario precedente, quantificandoli sulla base del Tariffario dei Servizi in vigore al momento dell'esecuzione dei singoli Servizi da addebitare in fattura. Le fatture così emesse da P.S.G. Srl dovranno essere pagate dalla Committente, mediante bonifico bancario, entro il termine di 30gg giorni d.f.m. dalla data di relativa emissione.

Articolo 8 - Durata e recesso

8.1 Il presente Contratto ha una durata di 1 (un) anno a decorrente dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo non è automatico pertanto in assenza di volontà scritte, il presente Contratto decade alla scadenza.

8.2 P.S.G. Srl avrà facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Committente tramite raccomandata AR ovvero messaggio di posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

8.3 Le Parti riconoscono che nell'ipotesi in cui venga esercitato da P.S.G. Srl il recesso dal presente Contratto secondo quanto previsto al precedente comma 8.2, la stessa P.S.G. Srl avrà il diritto di osservare l'intero periodo di preavviso ivi previsto e di ottenere il pagamento di tutti i corrispettivi maturati per i Servizi eseguiti in favore della Committente fino al momento di efficacia del recesso.

Articolo 9 - Divieto di cessione del Contratto

Il presente Contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle Parti a favore di nessun soggetto terzo.

Articolo 10 - Riservatezza – Obblighi di astensione della Committente

10.1 P.S.G. S.r.L. si impegna a mantenere la massima segretezza e riservatezza in relazione ai Servizi professionali eseguiti per conto della Committente in forza del presente Contratto; a

non usare in proprio, divulgare o trasmettere in alcun modo direttamente o indirettamente, in toto o in parte ad altri soggetti terzi informazioni e/o dati - dovendosi intendere con tali termini ogni tipo di informazione o documentazione contenuta su qualsiasi supporto, inerenti l'identità, i recapiti, nonché i profili anche sanitari del personale della Committente - trattati per l'effettuazione delle prestazioni rese a favore della Committente nell'ambito del presente Contratto e/o comunque appresi nell'esecuzione del medesimo, fatta salva la sola facoltà di riprodurre e conservare tali informazioni nonché di comunicarle a terzi per assolvere ad obblighi di legge; garantendo altresì che **(i)** tali obblighi verranno personalmente osservati anche dai propri collaboratori (in qualunque forma inquadrati) e consulenti, ivi compresi i singoli professionisti impiegati per l'esecuzione dei Servizi previsti dal presente contratto di appalto; **(ii)** assumerà tutte le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantire l'effettiva riservatezza di tutti tali informazioni e dati.

10.2 Le Parti inoltre si impegnano entrambe reciprocamente a mantenere la massima segretezza e riservatezza in relazione ai Servizi professionali eseguiti da P.S.G. Srl in forza del presente Contratto, nonché in relazione alle informazioni scambiate e/o apprese anche in ordine alle rispettive organizzazioni amministrative, tecniche e commerciali per effetto del presente Contratto, fatta salva la sola facoltà di comunicazione a terzi per assolvere ad obblighi di legge; garantendo altresì che ciascuna di esse assumerà tutte le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantire l'effettiva riservatezza di tutti tali informazioni e dati.

10.3 Resta inteso tra le stesse Parti che non si considereranno in ogni caso informazioni riservate quelle che: i) sono già di pubblico dominio; ii) devono essere rese pubbliche in forza di norma di legge o regolamentare.

10.4 La Committente per tutta la durata del presente Contratto e per il periodo di 1 (un) anno successivo dalla sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, si impegna ad astenersi dall'instaurare autonomamente rapporti di lavoro e/o di collaborazione aventi ad oggetto l'effettuazione di prestazioni corrispondenti o, comunque, analoghe a quelle previste dal Presente Contratto con i medici specialisti dell'area della Medicina del Lavoro impiegati da P.S.G. Srl nell'esecuzione dei Servizi durante la vigenza del presente Contratto, nonché in generale con i medici specialisti dell'area della Medicina del Lavoro che abbiano in essere rapporti di collaborazione con P.S.G. Srl al momento della cessazione del presente Contratto, per qualsiasi causa intervenuta.

Articolo 11 - Risoluzione per inadempimento

11.1 Le Parti convengono che P.S.G. Srl, fermo quanto già previsto agli articoli precedenti, potrà risolvere con effetto immediato e di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., qualora:

- la Committente si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni previste a suo carico dalle seguenti clausole del presente Contratto: 2.3, 4.4, 4.6, 6.1, 6.2, 7.3, 9 e 10.2;
- la Committente si renda colpevole di azioni in frode alla legge e/o penalmente rilevanti;
- la Committente, per qualsiasi motivo diverso da inadempimenti della stessa P.S.G. Srl nella esecuzione dei Servizi ovvero da una causa di forza maggiore, sospenda o ritardi il pagamento dei corrispettivi maturati per le forniture dei Servizi eseguiti;
- risultino avviati a carico della Committente procedimenti giudiziari tali da danneggiare o da compromettere l'immagine e la reputazione commerciale della Concedente stessa.

11.2 la Committente avrà analogamente diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora:

- P.S.G. Srl si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni previste a suo carico dalle seguenti clausole del presente Contratto: 2.3, 3.2, 4.1, 4.1, 5.4.2, 4.3, 5.4, 9, 10.1, 10.2;
- P.S.G. Srl venga posta in liquidazione, venga a versare in stato di manifesta insolvenza ovvero venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
- P.S.G. Srl si renda colpevole di azioni in frode alla legge e/o penalmente rilevanti;
- P.S.G. Srl, per qualsiasi motivo diverso da una causa di forza maggiore ovvero da un ingiustificato mancato o ritardato pagamento dei propri corrispettivi già maturati per i Servizi eseguiti, sospenda l'esecuzione dei Servizi medesimi.

11.3 Verificandosi le condizioni di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, la risoluzione si realizzerà di diritto, bastando a tal fine che la Parte interessata dichiari all'altra, con comunicazione scritta da inviarsi, alternativamente, nelle modalità di cui al successivo art. 12, che intende avvalersi di detta clausola risolutiva espressa. In tale evenienza la Parte adempiente interessata avrà sempre il diritto di agire anche per il risarcimento del danno provocato dalla Parte inadempiente.

11.4 Resta inteso che, nel caso di risoluzione del presente Contratto per cause e/o motivi non dipendenti da colpa ovvero responsabilità di P.S.G. SrL spetterà a quest'ultima il pagamento di tutti i corrispettivi maturati per i Servizi eseguiti a favore della Committente in fino al momento dell'intervenuta risoluzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito per effetto dell'intervenuta risoluzione causata da inadempimento della Committente.

Articolo 12 - Comunicazioni

12.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere effettuate dalle Parti in forma scritta e alternativamente recapitate, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero messaggio di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- **Poliambulatorio San Gaetano S.r.L.**, via Milano n. 2 – 36016 Thiene (VI), p.e.c.: polisangaetano@pec.it

12.2 L'eventuale variazione di tale recapito dovrà essere eseguita nelle medesime forme previste per le comunicazioni di cui al comma 1, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

12.3 Le comunicazioni e le notifiche si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo della Parte destinataria, riconoscendosi in tal senso piena efficacia probatoria ai rapporti di ricezione postale e/o telematica.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

13.1 Le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate ed autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché delle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei dati personali, in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del presente Contratto.

13.2 Le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate, nella loro veste di Titolari del trattamento, dichiarano di essere informate - e, per quanto di ragione, di espressamente consentire - che i dati da ciascuna di esse forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre mediante comunicazione ad Enti pubblici nelle ipotesi in cui questi ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché ad Enti privati qualora necessario nel quadro delle finalità contrattuali per cui tali dati sono stati acquisiti dalle Parti e comunque per consentire la corretta esecuzione del presente contratto.

13.3 Le Parti si danno altresì atto che agli eventuali interessati saranno riconosciuti i diritti cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché quelli previsti dalle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, rivolgendo a tale fine apposita richiesta alle Parti stesse con le modalità ed agli indirizzi indicati al precedente art. 12.

14) Legge applicabile, foro competente ed interpretazione

14.1 Le Parti convengono che il presente Contratto e tutti i rapporti dal medesimo nascenti saranno interamente regolati ed interpretati secondo la legge italiana.

14.2 Tutte le controversie inerenti all'interpretazione, l'efficacia, la validità, l'esecuzione e cessazione del presente Contratto, nonché dei singoli rapporti dallo stesso derivanti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza, con esclusione di qualsiasi altro foro.

14.3 Le Parti riconoscono espressamente che:

- per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia;
- i diritti ed i rimedi contemplati dal presente contratto non sono esaustivi ma aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle norme di legge;

14.4 Il presente Contratto viene redatto in duplice originale e si compone di n. 7 (sette) pagine e n. 1 (uno) Allegato A

Letto, confermato e sottoscritto.

Thiene, lì -----

Per P.S.G. S.r.L.

Il Presidente del CdA - Ing. Lamberto Zancan

Per la Committente

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 COD. CIV.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 co II e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver preso adeguata visione e di approvare specificatamente il contenuto delle singole clausole/pattuizioni previste ai seguenti articoli di cui al suesteso Contratto: Art. 2 (Oggetto del Contratto), Art. 3 (Luogo e tempo di esecuzione dei Servizi), Art. 4 (Modalità di esecuzione dei Servizi), Art. 6 (Referenti della Committente), Art. 7 (Corrispettivi dei Servizi e modalità di pagamento), Art. 8 (Durata e recesso), Art. 9 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 10 (Riservatezza – Obblighi di astensione della Committente), Art. 11 (Risoluzione per inadempimento), Art. 14 (Legge applicabile, foro competente ed interpretazione).

Letto, confermato e sottoscritto.

Thiene, lì -----

Per P.S.G. S.r.L.

Il Presidente del CdA - Ing. Lamberto Zancan

Per la Committente

L'originale del provvedimento è detenuto presso l'ufficio di segreteria.